
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPITOLO III

L'AUTENTICA DI FIRMA

1. L'autentica di firme su scrittura privata

L'autentica di firme consiste nella dichiarazione che attesta la circostanza materiale della firma apposta in presenza del Notaio, da persona previamente identificata. Secondo la giurisprudenza, il Notaio deve accertare l'identità delle parti allo stesso modo in cui vi procede per atto pubblico (art. 49 l. not.) (Cass. civ., 5 agosto 1954, n. 2675, in *Vita not.*, 1955, 26).

L'art. 1 L. 2 aprile 1943, n. 226, come modificato dall'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. *Legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2006*) precisa che nell'autentica delle sottoscrizioni devono essere presenti i testimoni, qualora lo ritenga il Notaio o alcuna delle parti ne richieda la presenza. In tal caso il Notaio deve fare espressa menzione nell'autentica.

Il Notaio, nell'esecuzione della prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione delle scritture private, ha l'obbligo inderogabile di **controllo di legalità** e liceità della scrittura stessa (l'art. 28 l. not., come modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, recita *il notaio non può ricevere o autenticare atti*), ed inoltre è tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano dagli usi negoziali, ai sensi dell'art. 1340 c.c., e che siano accessorie all'espletamento dell'incarico secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli artt. 1175 e 1176 c.c.

Il Notaio ha, in ogni caso, il dovere di accertare la legittimazione delle parti, richiesta dall'art. 54 r. not., e dall'autentica notarile dovranno risultare anche gli eventuali soggetti in nome e per conto dei quali è stata sottoscritta la scrittura e la giustificazione dei relativi poteri (G. PETRELLI, *L'indagine della volontà delle parti e la "sostanza" dell'atto*

pubblico notarile, in *Riv. Notariato*, 2006, 1, 29 ss. e, in particolare, 77; G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., p. 391).

Caso particolare è quello della scrittura autenticata che coinvolga **soggetti che non comprendano la lingua italiana**.

Impostazione rigorosa imporrebbe di applicare anche alla scrittura autenticata le formalità degli artt. 54 e 55 l. not., indi a ritenere necessari la traduzione, la presenza dell'interprete ed il giuramento di lui innanzi al Notaio.

L'opinione prevalente e la prassi notarile sono, però, in altro senso (G. PETRELLI, *L'indagine della volontà delle parti e la "sostanza" dell'atto pubblico notarile*, cit., 75 ss.).

Ove la scrittura sia in lingua straniera, il Notaio, onde eseguire il controllo di legalità, e, se del caso, procedere agli adempimenti della registrazione e della pubblicità commerciale o immobiliare, pretenderà una traduzione in lingua italiana (cfr. art. 11, quinto comma, T.U.R.; art. 68, secondo comma, r. not.).

Ove la scrittura sia in lingua italiana, può essere opportuno allegare ad essa una traduzione, a beneficio di coloro che non comprendano la medesima lingua. Oltre ciò il Notaio non è tenuto a fare: l'esigenza di colmare lo iato comunicativo tra Notaio e parte che non comprenda la lingua italiana è fortemente sentita e risolta dalla legge notarile per gli atti pubblici, che devono essere *ricevuti* a seguito della c.d. indagine di volontà. Per le scritture private, il Notaio, oltre al controllo di legalità, e alla verifica (più per ragioni professionali che disciplinari) della reale comprensibilità da tutti i firmatari, non è tenuto a fare. Indi, la traduzione e, se del caso, l'intervento di un interprete di parte, saranno scevri dalle formalità di cui agli artt. 54 e 55 l. not. (CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Intervento in atto di cittadino italiano e di stranieri*, Risposta a Quesito 500-2006/C, in data 11 settembre 2006, a cura di G. CASU).

1.1. *Formula generale*

N. Repertorio ... ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le scritture private autenticate, di regola, si rilasciano in originale, e recano pertanto il solo numero di Repertorio.

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico ⁽²⁾, io sottoscritto Dott. ..., Notaio residente in ..., iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di ..., che il signor:

... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ...,

della cui identità personale, io Notaio, sono certo, ha apposto la sua firma ⁽³⁾ in calce alla sopraestesa scrittura privata in mia presenza (*se del caso* ⁽⁴⁾: alle ore ... e minuti ...).

(*Ove le parti lo richiedano*: La presente scrittura, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 72 l. not. è conservata in originale nei miei atti) ⁽⁵⁾.

... (luogo dell'autentica) il giorno ... del mese ... dell'anno ...

... Notaio (impronta del sigillo)

Art. 72, terzo comma, l. not.: *Le scritture private autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.*

⁽²⁾ Art. 72, primo comma, l. not.: *L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.*

Art. 86 r. not.: *Il notaio deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in conformità di quanto dispone l'art. 1323 c.c. (oggi 2703 c.c.) in presenza sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacienti, quando siano intervenuti.*

⁽³⁾ Art. 72, secondo comma, l. not.: *Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma.*

⁽⁴⁾ Ove la scrittura non sia conservata in originale, l'indicazione è facoltativa (art. 48-bis Principi di Deontologia Professionale dei Notai).

⁽⁵⁾ In tal caso, naturalmente, la formula recherà anche il numero di Raccolta oltre al numero di Repertorio, e, alla fine, l'orario di sottoscrizione.

1.2. *Autentica di scrittura soggetta a pubblicità immobiliare o commerciale*

N. Repertorio ...

N. Raccolta ... ⁽⁶⁾

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico, io sottoscritto Dott. ..., Notaio residente in ..., iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di ..., che i signori:

... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ...;

... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ...,

delle cui identità personali, io Notaio, sono certo, hanno apposto le loro firme in calce alla presente scrittura privata, in mia presenza, alle ore ... e minuti ... ⁽⁷⁾

La sopraestesa scrittura privata resta conservata nella raccolta dei miei atti, in quanto destinata alla pubblicità ... (immobiliare o commerciale), ai sensi dell'art. 72 l. not.

... (luogo dell'autentica) il giorno ... del mese ... dell'anno ...

... Notaio (impronta del sigillo)

⁽⁶⁾ A seguito della L. 28 novembre 2005, n. 246 (*Legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*), l'art. 72 l. not. è stato modificato prevedendosi, per le scritture private autenticate destinate a pubblicità commerciale (es. modifica di patti sociali di s.a.s.) o immobiliare (es. compravendita d'immobile), la conservazione in originale presso il Notaio.

Pertanto, la scrittura recherà anche il numero di Raccolta.

Ove si tratti di prima autentica, in attesa delle successive sottoscrizioni, perfezionative del negozio, da autenticare ancora, la scrittura viene sempre rilasciata in originale; sarà l'ultimo Notaio autenticante a conservarla nella raccolta, onde procedere agli adempimenti fiscali ed alle formalità immobiliari o commerciali.

⁽⁷⁾ L'indicazione dell'ora di sottoscrizione è richiesta, dall'art. 48-*bis* dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai, solo per gli atti conservati a Raccolta, pubblici o autenticati.

1.3. Autentica di scrittura alla presenza dei testimoni ⁽⁸⁾

N. Repertorio ... ⁽⁹⁾

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico ⁽¹⁰⁾, io sottoscritto Dott. ... Notaio residente in ..., iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di ..., che il signor: ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ..., della cui identità personale, io Notaio, sono certo, ha apposto la sua firma in calce alla sopraestesa scrittura privata, in presenza di me Notaio e dei signori:

... (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza del primo testimone);

... (generalità come sopra del secondo testimone),

intervenuti in qualità di testimoni, dotati dei requisiti di legge, che qui sottoscrivono con me Notaio.

... (luogo dell'autentica) il giorno ... del mese ... dell'anno ...

... (sottoscrizione con nome e cognome del primo testimone)

... (sottoscrizione con nome e cognome del secondo testimone)

... Notaio (impronta del sigillo)

⁽⁸⁾ Art. 86 r. not.: *Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in conformità di quanto dispone l'art. 1323 c.c. (oggi 2703 c.c.) in presenza sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacienti, quando siano intervenuti.*

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1 L. 2 aprile 1943, n. 226, come modificato dall'art. 12 L. n. 246/2005, ove siano presenti, per richiesta del Notaio o di alcuna delle parti, i testimoni, occorre farne menzione nell'autentica.

⁽⁹⁾ Naturalmente, ove si tratti di scrittura destinata a pubblicità immobiliare o commerciale, o vi sia richiesta delle parti di conservazione negli atti del Notaio, valgono gli adempimenti ulteriori segnalati nelle formule precedenti.

⁽¹⁰⁾ Art. 72, primo comma, l. not.: *L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.*

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer